

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	20
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	46
AGRICOLTURA (XIII)	»	49
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	50

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori del Comitato	3
Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione (C. 698 Governo) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	4
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (C. 705 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) ...	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 22 dicembre 2022. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 10.30.

Sui lavori del Comitato.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, ringrazia in modo non formale la rappresentante del Governo per aver risposto alla sollecitazione a partecipare alla seduta odierna. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 16-bis del Regolamento, il rappresentante del Governo e il relatore presso le Commissioni di merito sui provvedimenti sono tenuti a partecipare alle sedute del Comitato. Si tratta di una previsione che purtroppo non ha trovato molto riscontro nella prassi nelle ultime legislature. In particolare, nella scorsa Legislatura, su 127 sedute del Comitato, solo tre hanno visto la

partecipazione del rappresentante del Governo. Auspica pertanto che su questo si possa registrare una netta inversione di rotta. La presenza del rappresentante del Governo risulta infatti assai importante per un'utile interlocuzione sui profili problematici indicati nelle proposte di parere. Segnala poi che la presenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna è stata sollecitata anche per affrontare un altro aspetto. Nei primi pareri resi nelle sedute precedenti a quella odierna, il Comitato ha constatato la sistematica assenza dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione. Per l'analisi di impatto della regolamentazione non si è fatto nemmeno ricorso alla possibilità di un'analisi semplificata, prevista per i decreti-legge dall'articolo 10 del DPCM n. 169 del 2017. Né risulta presente la dichiarazione di esenzione prevista d'ufficio, tra le altre cose, per le disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, ovvero su richieste delle amministrazioni quando si stimino costi di adeguamento attesi di scarsa entità in re-

lazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale; numero esiguo dei destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato (articoli 6 e 7 del DPCM n. 169 del 2017). Ricorda in proposito che il Comitato segnala sempre nei suoi pareri la presenza o l'assenza di AIR e ATN e che questi documenti sono poi indispensabili per una compiuta istruttoria legislativa da parte delle Commissioni competenti in sede referente. Rileva che anche in questo caso, la prassi delle passate legislature non è soddisfacente. Ritiene quindi necessario cogliere l'occasione dell'avvio della XIX legislatura per invertire questa tendenza, e chiede su questi due punti l'avviso del rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel condividere i rilievi espressi dal presidente Rotondi, assume in primo luogo l'impegno a garantire la presenza del Governo ai lavori del Comitato, che ritiene una sede fondamentale per garantire la qualità della legislazione. Con riferimento all'ATN e all'AIR, segnala che i competenti uffici della Presidenza del Consiglio hanno cercato di supplire ai ritardi manifestatisi in passato con la prassi di trasmettere comunque alle Camere gli elementi utili in loro possesso. Comunica che si sta anche cercando di lavorare alle necessarie modifiche della disciplina regolamentare in materia, nell'ottica di adempiere agli obblighi di legge in materia. Sarà inoltre compiuto uno sforzo di sensibilizzazione delle amministrazioni competenti.

Bruno TABACCI chiede le ragioni del mancato adempimento e dei ritardi da parte delle amministrazioni ministeriali in materia di obblighi di ATN e AIR

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO rileva che il Governo è al lavoro per rimediare a questi errori del passato.

Valentina BARZOTTI sottolinea l'importanza della documentazione in materia di

ATN e AIR ai fini di un esame non solo formale da parte del Comitato.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO rinnova l'impegno in materia da lei assunto a nome del Governo.

Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

C. 698 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni.)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 698 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 2 articoli, per un totale di 5 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di favorire la partecipazione degli elettori alle consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2023 disponendo il prolungamento delle relative operazioni di voto, in deroga esplicita a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del

Regolamento, di non avere nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C.705 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli per un totale di 12 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 25 articoli, per un totale di 30 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a quattro ben distinte finalità: apportare modifiche all'art. 4-bis della L. 354/1975 in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati cd. "ostativi", al fine di tenere conto dei moniti rivolti al legislatore dalla Corte costituzionale; adottare misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare pericolo per l'incolu-

mità pubblica o la salute pubblica; differire, per ragioni organizzative, l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale); adottare misure connesse alla gestione dell'epidemia da COVID-19 a partire dalla reintegrazione del personale sospeso in attuazione delle norme di cui al DL 44/2021 in materia di obbligo vaccinale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi 4 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale e di 3 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoversi 1-bis e 1-bis.1 potrebbe essere oggetto di approfondimento la differenza tra i concetti di "obbligazioni civili" e "obblighi di riparazione pecuniaria" (questi potrebbero infatti essere ricompresi all'interno delle obbligazioni civili) e quella tra i concetti di collegamenti "indiretti" e collegamenti "tramite terzi"; ai medesimi capoversi potrebbe essere oggetto di approfondimento se "l'assoluta impossibilità" dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria coincida con l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili di cui al penultimo comma dell'articolo 179 del codice penale o costituisca una fattispecie diversa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 5-*sexies* introduce nel decreto attuativo della riforma del processo penale (d.lgs. n. 150 del 2022) un nuovo

articolo (art. 88-*bis*) recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo; in particolare, il comma 1, nel prevedere l'esenzione dall'applicazione della disciplina di cui alla riforma, fa riferimento, tra gli altri, ai procedimenti "per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2"; ciò premesso, si valuti l'opportunità di specificare se si tratti solo dei delitti di cui alla lettera *a*), che comprende un vasto elenco di reati gravi, puntualmente individuati, ovvero se la disposizione intenda fare riferimento anche ai delitti che potrebbero ricondursi alle lettere *b*), *c*), *d*), che invece contemplano categorie generali di reati che si caratterizzano per la complessità delle indagini, per la necessità di compiere atti di indagine all'estero ovvero, infine, per il collegamento fra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 c.p.p.;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN); è esente invece dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), capoversi 1-*bis* e 1-*bis*.1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5-*sexies*. »

Valentina BARZOTTI, nel concordare con la proposta di parere, invita però a valutare l'inserimento di una raccomandazione per stigmatizzare il ricorso a provvedimenti attuativi.

Bruno TABACCI condivide il tema sollevato dalla collega Barzotti. Ritiene infatti che, se da un lato dovrebbe essere avviata una riflessione sull'impatto che sulla qualità del lavoro legislativo avrà la riduzione del numero dei parlamentari, dall'altro lato dovrebbe essere oggetto di approfondimento critico anche una legislazione ormai sempre più evanescente, che rinvia la decisione ad altre sedi. In entrambi i casi si rischia un deterioramento del ruolo del Parlamento.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, condivide il rilievo critico segnalato dalla deputata Barzotti e dal deputato Tabacci; si tratta di un aspetto che infatti è costantemente monitorato nei pareri del Comitato. Ritiene però che l'inserimento di una raccomandazione al riguardo potrebbe essere maggiormente opportuna in presenza di ricorsi più massicci a provvedimenti attuativi.

Antonio BALDELLI, nel richiamare le considerazioni del collega Tabacci sulle difficoltà del lavoro legislativo, invita i colleghi a sollecitare i gruppi di appartenenza perché il tema possa essere affrontato nell'ambito delle riforme del regolamento.

Catia POLIDORI, *relatrice*, condivide l'esigenza, richiamata dal presidente, di un attento monitoraggio del fenomeno dei provvedimenti attuativi e segnala che, in presenza di decreti-legge che facciano un ricorso più consistente ad essi di quanto avvenga nel decreto-legge in esame, si potrebbe sicuramente inserire una raccomandazione nella parte dispositiva del parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.
C. 698 Governo (*Esame e rinvio*) 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 8

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 16

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 dicembre 2022. – Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato all'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

C. 698 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni,

secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

Deborah BERGAMINI (FI-PPE), *relatrice*, rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione consta di due articoli ed è volto a prolungare le operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2023.

Rammenta, infatti, che l'articolo 1, comma 399, della legge di stabilità 2014 – legge n. 147 del 2013 –, nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa,

ha previsto che le consultazioni elettorali debbano svolgersi nella sola giornata di domenica. Rispetto a questa disciplina, tuttora vigente, rileva che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge all'esame della Commissione, dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2023 si svolgano – oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 – anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. La disposizione deroga dunque alla normativa vigente solo per l'anno 2023.

Rammenta che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la scelta del prolungamento delle operazioni di voto deriva dall'esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione dei crescenti fenomeni di astensionismo. L'ampia partecipazione dei cittadini consente infatti di rafforzare il processo democratico e la rappresentatività delle istituzioni.

Fa presente che l'urgenza dell'intervento normativo è motivata dall'imminenza del voto per il rinnovo dei consigli regionali del Lazio e della Lombardia, anche se la disposizione è destinata a trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgeranno nel 2023. Ricorda, infatti, che nella primavera del 2023 sono previste anche le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della regione Molise e di quello della regione Friuli-Venezia Giulia. Dal 15 aprile al 15 giugno 2023, si terrà inoltre il turno ordinario, e in autunno il turno straordinario, per il rinnovo dei consigli comunali e per l'elezione del sindaco nelle regioni a statuto ordinario. Infine, si terranno le elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto speciale in scadenza di mandato.

Il comma 2 valuta i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in 14.874.000 euro per l'anno 2023 e, conseguentemente, provvede ad incrementare di pari importo per il 2023 il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto presso lo

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge di stabilità 2014.

Infine, il comma 4 reca la consueta clausola che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreto, le conseguenti variazioni di bilanci.

Ricorda, infine, che l'articolo 2 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: il decreto-legge è dunque vigente dal 13 dicembre 2022.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rileva come il provvedimento all'esame del Comitato sia stato approvato dal Senato che,

oltre ad apportare modifiche alle disposizioni originarie, ha introdotto sedici nuovi articoli. Prima di passare ad illustrare sinteticamente i contenuti del provvedimento, fa presente che gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi, ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi). Tali articoli riproducono in larghissima parte il testo della proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla sola Camera dei deputati. Fa presente a tale proposito che l'intervento del Parlamento era stato sollecitato dalla Corte costituzionale la quale, con l'ordinanza n. 97 del 2021, si è espressa in merito alla legittimità della disciplina contenuta negli articoli 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché nell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). Tali norme stabiliscono che i condannati all'ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaborano utilmente con la giustizia, non possono essere ammessi al beneficio della cosiddetta liberazione condizionale, che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso di comportamento corretto, consegue l'estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà. Secondo la Corte tali norme introducono a carico del condannato per reati « ostativi » che non collabora utilmente con la giustizia una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In virtù di tale presunzione, assoluta – in quanto non superabile se non per effetto della stessa collaborazione –, il complesso normativo in questione comporta che le richieste del detenuto di accedere alla liberazione condizionale siano dichiarate inammissibili, senza poter essere oggetto di un vaglio in concreto da parte del giudice di sorveglianza. Pertanto, la Corte, dopo aver ricordato la propria giurisprudenza (sentenze n. 253 del 2019 e

n. 306 del 1993) e l'importanza della collaborazione, che mantiene il proprio valore positivo, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale. La Corte, ritenendo che l'equilibrio complessivo di tale normativa verrebbe messo a rischio da un intervento meramente demolitorio, ha demandato quindi al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Nella citata ordinanza la Corte ha concluso pertanto che « esigenze di collaborazione istituzionale » impongono di disporre il rinvio del giudizio e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento « un congruo tempo per affrontare la materia ». La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate è stata ulteriormente rinviata all'8 novembre 2022, anche tenendo conto dell'avvenuta approvazione da parte della Camera dei deputati della proposta di legge C. 1951-A. In tale data, con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Corte costituzionale ha esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire gli atti al giudice *a quo*, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge al nostro esame, e rilevando che spetta « al giudice rimettente valutare la portata applicativa dello *ius superveniens* nel giudizio *a quo*, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge ». Con riguardo al contenuto specifico delle singole disposizioni del decreto-legge in esame, segnala che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, interviene sull'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) in materia di divieto di con-

cessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. A tal fine l'articolo: esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione; estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati; trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo; sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia; prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l'onere in capo al detenuto di fornire elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall'istruttoria, dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino. L'articolo 2 interviene sul decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) per modificarne l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista come detto all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si estende anche al regime della liberazione condizionale. A seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame si prevede in primo luogo l'innalzamento della durata del periodo di pena da spiare (almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo, in luogo dei precedenti ventisei) per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all'er-

gastolo. Inoltre, per i medesimi soggetti la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati o sottoposti a misura di prevenzione per determinati reati. L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati « ostativi » commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale. L'articolo 4 – modificando l'articolo 25 della legge 3 settembre 1982, n. 646 – estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (lettera *a*) del comma 1). Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, si prevede che una copia del decreto del Ministro della Giustizia, che dispone l'applicazione del regime carcerario previsto dal citato articolo 41-*bis* sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lettera *b*) del comma 1). L'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce nel codice penale, all'articolo 633-*bis*, il nuovo delitto di « Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica ». In base a tale nuovo articolo è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei parteci-

panti ovvero dello stato dei luoghi. Il nuovo articolo 633-*bis* prevede che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Segnala che nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati introdotti nel decreto-legge dodici nuovi articoli (dall'articolo 5-*bis* all'articolo 5-*terdecies*) che modificano il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si è data attuazione alla riforma del processo penale, al fine di introdurre disposizioni transitorie. L'articolo 5-*bis* interviene sulla disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità di alcuni reati, prevista dall'articolo 85 del citato decreto legislativo, in conseguenza dell'estensione dei casi di procedibilità a quella operata dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. In particolare, è riscritto il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 (comma 1, lettera *a*)), prevedendo che le misure cautelari personali, ove in corso di esecuzione, perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. L'articolo 5-*ter* interviene sul medesimo decreto legislativo n. 150 del 2022, aggiungendovi l'articolo 85-*bis*, che reca disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile. Con la nuova disposizione si stabilisce che il limite temporale per la costituzione di parte civile – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 150 del 2022 – non opera per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, in udienza preliminare siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. L'articolo 5-*quater* – che introduce disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico – disciplina le diverse modalità di deposito degli atti processuali, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente

in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero. È inoltre definita la disciplina concernente il deposito telematico degli atti, le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile tale deposito e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione. L'articolo 5-*quinquies* è volto a consentire l'utilizzo della di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di alcuni atti del processo penale nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le scansioni temporali indicate nell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-*sexies* introduce nel decreto attuativo della riforma del processo penale un nuovo articolo (articolo 88-*bis*) recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo. In particolare, il comma 1 prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di: retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (articolo 335-*quater*); forme e termini per l'avvio dell'azione penale (articolo 407-*bis*); rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (articolo 415-*ter*). Il comma 2 prevede invece che ai procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi determinate disposizioni procedurali nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma. L'articolo 5-*septies* precisa che le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022. L'articolo 5-*octies*

stabilisce che le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale (introdotte dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*) del decreto stesso) si applicano ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-*novies* dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-*decies* specifica che le novelle apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere – nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – la rinnovazione degli esami già svolti, salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva, non si applicano quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023. L'articolo 5-*undecies* interviene sulla decorrenza del termine di applicazione dell'obbligo di video-registrazione dell'assunzione di dichiarazioni, prevedendo che il predetto obbligo si applichi decorsi sei mesi (anziché un anno come previsto dal testo originario del decreto legislativo) dall'entrata in vigore della riforma. L'articolo 5-*duodecies* è volto a stabilire le modalità di transizione dal precedente regime di impugnazione a quello disciplinato nel decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-*terdecies* reca l'inserimento nel decreto legislativo n. 150 del 2022 di una disposizione transitoria volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale (30 dicembre 2022). Rammenta quindi che il Senato ha introdotto un ulteriore articolo (articolo 5-*quaterdecies*) al fine di prevedere che fino al 31 dicembre 2025 le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla am-

missione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica. L'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale. L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Il comma 1-*bis* – inserito nel corso dell'esame in Senato – stabilisce la sospensione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2023, delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Il comma 1-*ter* – anch'esso inserito nel corso dell'esame in Senato – prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da COVID-19). L'articolo 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (*Pan-Flu*) 2021-2023. L'articolo 7-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del Senato, abroga una serie di disposizioni contenute nei decreti-legge 1° aprile 2021, n. 4428 e 22 aprile 2021, n. 5229, concernenti il *green pass* (ossia la certificazione verde COVID-19) quale requisito per l'accesso o per l'uscita temporanea da determinate strutture. L'articolo 7-*quater*, introdotto durante l'e-

same del Senato, modifica la disciplina dell'isolamento e dell'autosorveglianza, che si applica, rispettivamente, alle persone risultate positive al SARS-CoV-2 e a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV-2. L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 ottobre 2022.

Per i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino: la modifica dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati cosiddetti «ostativi», al fine di tenere conto dei moniti rivolti al legislatore alla Corte costituzionale e in considerazione dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore; l'adozione di misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica; il differimento, per ragioni organizzative, dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 nonché, tenuto conto dell'andamento dell'epidemia da Covid-19, il riavvio di un progressivo ritorno alla normalità. A tale ultimo proposito, nel preambolo si sottolinea, in particolare, la necessità di far fronte alla carenza di personale sanitario, al fine di assicurare il diritto alla salute, mediante il reintegro del personale sospeso in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 7) in materia di obbligo vaccinale. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che il provvedimento reca disposizioni prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Con riferimento all'articolo 5-*quaterdecies* rilevano le materie «giustizia amministrativa», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appare prevalente, e «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento invece agli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-*quater* rilevano le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera m) e lettera q) della Costituzione, nonché la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito ricordo che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale la gestione della pandemia da COVID-19. Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, nel rinviare a quanto già anticipato in precedenza in merito alla legittimità del cosiddetto ergastolo ostativo, aggiungo che nelle sue pronunce la Corte costituzionale ha ampiamente richiamato i principi già elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte di Strasburgo l'astratta comminatoria della pena perpetua non sarebbe di per sé incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in particolare con l'articolo 3 della stessa (secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti), a condizione però che siano previsti in astratto, e che risultino realisticamente applicabili in concreto, strumenti giuridici utili a interrompere la detenzione e a reimmettere i condannati meritevoli nella società. Con espresso riguardo all'ergastolo ostativo dell'ordinamento italiano, la Corte di Strasburgo ha escluso la compatibilità

con la Convenzione EDU della disciplina nazionale, che subordina l'accesso alla liberazione condizionale da parte del condannato all'ergastolo per gli specifici delitti dell'articolo 4-bis alla sola condizione della collaborazione con la giustizia. Nel ritenere che in tal modo si ometta di valutare che la dissociazione dall'ambiente criminale può essere altrimenti desunta, la Corte europea dei diritti dell'uomo rileva che la presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione è d'ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato che, qualunque cosa faccia durante la detenzione carceraria, si trova assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo percorso di risocializzazione.

Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, rammenta che il decreto-legge all'esame del Comitato, composto da 7 articoli, disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia, duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione

dettagliata delle misure del provvedimento, dà conto sinteticamente del contenuto del provvedimento. Rileva, pertanto, che l'articolo 1 dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (commi 1, 3 e 4), precisando che non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 2). La disposizione disciplina inoltre la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi (comma 5), e prevede che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali (comma 6). L'articolo, infine, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023.

Fa presente che l'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di sospensione dei termini sostanziali e processuali dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste. Le disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia e, su istanza di parte, ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività – alla data del 26 novembre 2022 – nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, il provvedimento prevede, nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni – alla medesima data del 26 novembre 2022 – la sospensione di termini perentori, legali o convenzionali, per l'esercizio di azioni o diritti o la presentazione di ricorsi. La

disposizione, inoltre, prevede che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini siano sospesi anche il corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari (comma 7). Della sospensione dei procedimenti determinata dal provvedimento d'urgenza non si dovrà tenere conto ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo previsto dalla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto).

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 3, rammenta che esso dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Il successivo articolo 4 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Passando ad esaminare l'articolo 5, rileva come la disposizione destini la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile. L'articolo 6 reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione. I commi 2 e 3 dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.

Infine, ricorda che l'articolo 7 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 4 dicembre 2022.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardano l'esigenza di disciplinare i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone,

causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. A questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il contenuto dell'intervento in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. In merito, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006 ha affermato che « Lo Stato è legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria ». In concreto, poi, con riferimento alle singole disposizioni, fa presente che assumono rilievo le seguenti materie, tutte ascrivibili alla legislazione esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa (lettera *l*); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (lettera *g*); sistema tributario e contabile dello Stato (lettera *e*); previdenza sociale (lettera *o*).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.05.

ALLEGATO 1

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (C. 705 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 705, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;

ritenuto che:

le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardano: la modifica dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati cosiddetti « ostativi », al fine di tenere conto dei moniti rivolti al legislatore alla Corte costituzionale e in considerazione dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore; l'adozione di misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica; il differimento, per ragioni organizzative, dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 nonché, tenuto conto dell'andamento dell'epidemia da COVID-19, il riavvio di un progressivo ritorno alla normalità;

con riferimento al riavvio di un progressivo ritorno alla normalità tenuto conto dell'andamento dell'epidemia da COVID-19, occorre far fronte alla carenza di personale sanitario, al fine di assicurare il diritto alla salute, mediante il reintegro del personale sospeso in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 7) in materia di obbligo vaccinale;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione;

con riferimento specifico all'articolo 5-*quaterdecies* – che proroga le disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici – rilevano le materie « giustizia amministrativa », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, che appare prevalente, e « ordinamento sportivo », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento agli articoli da 7 a 7-*quater* – che recano rispettivamente disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, attuazione del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia in-

fluenzale 2021-2023, *green pass* e autosorveglianza – rilevano le materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera *m*) e lettera *q*) della Costituzione, nonché la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione della pandemia da COVID-19 alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, « che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla »;

constatato che:

gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi, ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi), riproducendo in larghissima parte il testo della proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati;

l'intervento del Parlamento in materia risponde al sollecito della Corte costituzionale che nell'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme (articolo 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* ordinamento penitenziario e articolo 2 decreto-legge 152 del

1991) che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

l'8 novembre scorso la Corte costituzionale ha esaminato nuovamente le richiamate questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo e, con l'ordinanza n. 227 del 2022, ha deciso di restituire gli atti al giudice *a quo* a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, le cui modifiche incidono « immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione »;

nelle sue pronunce la Corte costituzionale ha ampiamente richiamato i principi già elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, con espresso riguardo all'ergastolo ostativo dell'ordinamento italiano, ha escluso la compatibilità con la Convenzione EDU della disciplina nazionale, rilevando come la presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione sia d'ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato il quale, qualunque cosa faccia durante la detenzione carceraria, si trova assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo percorso di risocializzazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 674, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

ritenuto che:

il decreto-legge è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di disciplinare i primi interventi in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

una ulteriore finalità del provvedimento d'urgenza, anch'essa enunciata nel preambolo, attiene al rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

rilevato che:

si dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati;

sono introdotte disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 dicembre 2022, e di sospensione, dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, delle udienze e dei termini processuali con riguardo ai giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno;

è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;

sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile ed è incrementata la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione;

constatato che:

il contenuto del decreto-legge è riconducibile, nel suo complesso, alla materia protezione civile, ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006, ha affermato che lo Stato è legittimato a regolamentare, quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale, gli eventi di natura straordinaria;

con riferimento alle singole disposizioni del decreto-legge, assumono rilievo le materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizza-

zione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « previdenza sociale », tutte ascrivibili alla legislazione esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo

comma, lettere e), g), l) e o), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti commi art. 1 e sezione II, Tab. 2</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Nota della Ragioneria Generale dello Stato</i>)	28
ERRATA CORRIGE	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis-A Governo.

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, a seguito del rinvio disposto in data odierna dall'Assemblea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento esclusivamente al fine di modificare o sopprimere alcune disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, quali risultanti dalla nota della Ragio-

neria generale dello Stato pervenuta in data odierna (*vedi allegato 2*).

Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nei seguenti commi dell'articolo 1: comma 234-*septies*; comma 239-*bis*; comma 240; comma 258; comma 277-*bis*; comma 309-*octies*; comma 333-*bis*; comma 344-*sexies*; comma 351-*bis*; comma 359-*vicies quater*; comma 359-*vicies quinquies*; comma 359-*vicies sexies*; comma 386; comma 388-*quinquies*; comma 492-*vicies sexies*; comma 492-*vicies septies*; comma 494-*quater*; comma 501; comma 502; Tab. 2.

Segnala, altresì, che è in distribuzione il fascicolo degli emendamenti recanti i commi dell'articolo 1 e della Sezione II, Tab. 2, del disegno di legge sui quali si interviene e, a margine, la motivazione sintetica delle ragioni che giustificano l'emendamento medesimo, alla luce dei profili problematici che il comma presenta. Evidenzia altresì, che sono, indicati per ciascun comma su cui si interviene, il numero e il primo firmatario del corrispondente emendamento esaminato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, anche a nome dei relatori Pella e

Trancassini, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e Tab.2.1 dei relatori.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nell'esprimere parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori, specifica alcuni punti. In primo luogo, fa presente che è necessario modificare gli importi relativi alla dotazione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 501, nonché di sopprimere il comma 502, recante il fondo previsto per le esigenze dei Ministeri, a causa dell'esaurimento delle risorse ivi previste al fine di tener conto degli effetti finanziari derivanti dall'approvazione dei seguenti emendamenti: Cattoi 2.06; 4.1000 del Governo, lettera l); Frassini 51.021; Serracchiani 56.05; 64.27 dei Relatori; D'Orso 148.08; 134.30 e 16.042 dei Relatori.

Specifica, inoltre, che, ai fini della predetta modifica degli importi del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 501, si è tenuto altresì conto della necessità di riferire al predetto fondo la copertura finanziaria delle proposte emendative Magi 57.024, 134.30 e 146.042 dei Relatori, al momento allocata sul fondo per le esigenze dei Ministeri.

Preannuncia, infine, la presentazione di talune proposte emendative del Governo riferite alla Sezione II del provvedimento volte a dare copertura finanziaria ad alcune misure di rifinanziamento di disposizioni vigenti che per problemi di copertura finanziaria non sono state inserite nella I Sezione, come, ad esempio, l'autorizzazione di spesa relativa a Villa Verdi.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori e più precisi chiarimenti rispetto alle proposte di modifica contenute nella Nota della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, si riferisce alla proposta di modifica riferita all'emendamento 4.1000 del Governo, che, prevedendo una specifica copertura per la disposizione, è in contrasto con la relazione tecnica presen-

tata, che affermava il carattere ordinamentale della norma.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), riferendosi alla parte della Nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si afferma che la dotazione residua dei fondi di cui ai commi 501 e 502 sarà definita in sede di coordinamento, tenuto conto delle determinazioni della V Commissione in sede di riesame degli emendamenti segnalati nella Nota stessa, chiede al presidente di chiarire come verrà effettuato tale coordinamento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, replicando all'onorevole Dell'Olio, evidenzia che i Relatori hanno presentato gli emendamenti 1.17 e 1.18 che hanno proprio l'intento richiamato.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di chiarire come proseguiranno i lavori della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, replicando all'onorevole Marattin, fa presente che la Commissione procederà votando gli emendamenti dei relatori uno alla volta.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia che dalla Nota della Ragioneria generale dello Stato emerge una consistente movimentazione di risorse finanziarie. Ritiene non si tratti di una questione banale, anche alla luce del fatto che, sulla base della citata Nota, il Governo intende sopprimere l'articolo aggiuntivo Gnassi 146.020, approvato dalla Commissione e recante un onere di 450 milioni di euro per il 2023. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di chiarire in modo esplicito se la copertura finanziaria della richiamata proposta emendativa è inadeguata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Marco GRIMALDI (AVS) reputa che le scelte operate dal Governo attraverso la

Nota della Ragioneria generale dello Stato intervengano su argomenti delicati, come l'obbligo d'istruzione ai fini dell'attribuzione del reddito di cittadinanza, e non siano neutrali, ma piuttosto rispecchiano questioni di natura politica. Chiede, inoltre, che il sottosegretario chiarisca le ragioni che hanno portato agli errori del Governo durante l'esame del provvedimento in sede referente.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel segnalare che la Nota della Ragioneria generale dello Stato riscrive la clausola di invarianza finanziaria riferita al comma 239-*bis*, in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione per i percettori del reddito di cittadinanza, prevedendo anche che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fa presente che ciò renderà la norma inapplicabile poiché tali amministrazioni non sono dotate delle necessarie risorse per farvi fronte.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede al rappresentante del Governo di chiarire due questioni, a suo avviso, prioritarie. Innanzitutto, chiede che il sottosegretario chiarisca le ragioni delle movimentazioni finanziarie relative al Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 501, al Fondo per le esigenze dei Ministeri, di cui al comma 502, e alle Tabelle. Chiede, poi, ulteriori chiarimenti rispetto al funzionamento di « App 18 », non comprendendo come sia possibile corrispondere le carte agli aventi diritto nel 2023 utilizzando risorse relative all'anno 2022.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) segnala che è appena stata pubblicata un'agenzia di stampa con una dichiarazione del sottosegretario Freni, che riporta quanto testé dichiarato dallo stesso sottosegretario, ossia che nel 2023 il beneficio « App 18 » per i nati nel 2004 sarà liquidato con le regole previgenti.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Grimaldi, assicura

che il Governo si assume le proprie responsabilità senza scaricarle sugli uffici. Chiede, quindi, una breve sospensione della seduta per approfondire le questioni sollevate dai deputati intervenuti nel dibattito e fornire gli opportuni chiarimenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 19.20 è ripresa alle 19.30.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta ai chiarimenti richiesti sulla nota della Ragioneria generale dello Stato, anzitutto precisa quanto affermato riguardo all'istituto App18. Nell'affermare che i nati nel 2004, che compiono diciotto anni nel 2022, avranno diritto al pagamento secondo le disposizioni del regolamento attuativo n. 226 del 2022 e, quindi, secondo il meccanismo contabile ivi previsto, i fondi destinati alla misura all'inizio dell'anno 2022 sono confluiti nelle risorse che finanziano Pago PA, responsabile dell'erogazione, e il contributo sarà erogato ai beneficiari nel corso del 2023. Fa presente, altresì, che tale meccanismo di pagamento è stato modificato dal disegno di legge di bilancio con l'istituzione di un fondo *ad hoc* destinato al finanziamento di tale misura.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), in replica al sottosegretario Freni, fa presente che, secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio, non ci sono risorse destinate a finanziare la misura App18 per il 2023.

Il Sottosegretario Federico FRENI precisa che i pagamenti dell'anno 2023 saranno imputati anche ai residui dell'anno 2022 attraverso il nuovo sistema di pagamento descritto.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) afferma che la risposta data dal sottosegretario riguardo alle risorse destinate all'anno

2023 è in contraddizione con quanto il medesimo aveva affermato in precedenza.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in riferimento ai flussi del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, precisa che la Tabella dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce l'ammontare complessivo di tale Fondo a circa 569 milioni di euro, di cui 400 milioni previsti nella prima sezione della legge di bilancio e circa 169 milioni nella seconda sezione. In particolare, fa presente che gli oneri derivanti dalle proposte emendative approvate sono stati imputati prima allo stanziamento della sezione seconda e poi a quello della sezione prima. Aggiunge che l'articolo aggiuntivo Gnassi 146.020 era stato dichiarato ammissibile poiché la relativa copertura finanziaria era stata imputata agli stanziamenti complessivi previsti da entrambe le sezioni del disegno di legge di bilancio.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, richiama all'ordine il deputato Grimaldi e invita i deputati a consentire la prosecuzione della discussione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che le modifiche apportate alla disciplina di App18 sono dovute probabilmente ad un allineamento tra gli stanziamenti di cassa e di competenza, afferma che non può essere rimesso alla decisione del Governo, nello specifico alla Nota della Ragioneria generale dello Stato, quali modifiche sopprimere per rispettare i limiti delle risorse a disposizione, dal momento che non si tratta di una valutazione tecnica ma di una decisione politica.

Marco GRIMALDI (AVS), nel far notare che la riformulazione del comma 239-bis concernente il reddito di cittadinanza, avanzata nella nota della Ragioneria Generale dello Stato, consiste nell'inserimento di una precisazione della

clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne deduce che molte altre proposte emendative avrebbero potuto essere giudicate riformulate in tal senso e, quindi, approvate.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Grimaldi, afferma che la disposizione cui ha fatto riferimento conteneva già una clausola di neutralità finanziaria analoga a quella contenuta nella nota della Ragioneria Generale dello Stato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel chiedere al rappresentante del Governo di confermare che la copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Gnassi 146.020 era idonea, segnala che, nella nota la Ragioneria Generale dello Stato chiede lo stralcio di una disposizione approvata dalla Commissione che prevedeva un contributo in favore dei comuni, e che le relative risorse vengono destinate ad altri interventi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, previsto alle ore 20, procederà alla votazione di tutti gli emendamenti contenuti del fascicolo prima di tale termine.

I componenti della Commissione appartenenti ai gruppi Partito Democratico, Azione-Italia Viva – *Renew Europe* e Alleanza Verdi e Sinistra, abbandonano per protesta i lavori della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che è in distribuzione una nuova formulazione dell'emendamento 1.17 dei relatori (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 1.2,

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 (*Nuova formulazione*), 1.18 e Tab. 2.1 dei relatori (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 19.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 31 del 19 dicem-

bre 2022, a pagina 40, seconda colonna, alla quinta riga le parole: « anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 »;

nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 32 del 20 dicembre 2022:

a pagina 12, prima colonna, diciottesima e venticinquesima riga, le parole: « Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) » sono sostituite dalle seguenti: « Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) »;

a pagina 118, seconda colonna, quarantacinquesima riga, le parole « anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti « anno 2023 ».

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis-A Governo.**EMENDAMENTI COMMI ART. 1 E SEZIONE II, TAB. 2**

ART. 1.

Dopo il comma 234-septies, aggiungere il seguente:

234-septies.1. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 234-septies, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.

1.1. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 239-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 240, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 258, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: , entro i limiti stabiliti dal presente articolo.

1.4. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 277-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

1.5. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 309-octies, capoverso 14-quinquies, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre con le seguenti: 20 dicembre.

1.6. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 333-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa.

1.7. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 344-sexies, sostituire le parole: a valere sulle risorse con le seguenti: mediante corrispondente riduzione delle risorse.

1.8. I Relatori.**(Approvato)**

Al comma 351-bis, lettera a) sostituire le parole: di almeno trenta ore, con le seguenti: anche superiori alle trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e.

1.9. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 359-vicies quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.10. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 359-vicies quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente: È istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino.

1.11. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 359-vicies sexies, sostituire le parole: ; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: , secondo i rispettivi ordinamenti.

1.12. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 386, lettera a), capoverso 357-bis, sopprimere il secondo periodo.

1.13. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 388-quinquies, sostituire la parola: 2025 con la seguente: 2023.

1.14. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere i commi 492 vicies sexies e vicies septies.

1.15. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 494-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale con le seguenti: per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei Funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale.

b) al secondo periodo sostituire le parole: Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali con le seguenti: Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: euro 2.676.449 per l'anno 2023 e di euro

4.588.198 con le seguenti: euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962.

1.16. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 501, sostituire le parole da: è ridotto di euro 461.403.599 fino alla fine del comma con le seguenti: è incrementato di euro 1.278.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 206.156.371 per l'anno 2034, di euro 214.256.371 per l'anno 2035, di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.

1.17. I Relatori.

Al comma 501, sostituire le parole da: è ridotto di euro 461.403.599 fino alla fine del comma con le seguenti: è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro

183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.

1.17. (nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 502.

1.18. I Relatori.

(Approvato)

SEZIONE II

TAB. 2

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29 - Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

2023:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2024:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2025:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Tab.2.1. I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis-A Governo.**NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

MEF - RGS - Prot. 274137 del 22/12/2022 - U



Roma,

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

All' Ufficio Legislativo Economia

Prot. n.

Ufficio Coordinamento Legislativo

Rif. Prot. Entrata n. /2022

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Risposta a nota n.

OGGETTO: AC 643-bis. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Emendamenti approvati.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si segnala quanto segue, elencando le criticità rilevate per tipologia.

**STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE**

Emendamento 146.020

La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 450 mln nel 2023. Pertanto, parere contrario. L'emendamento va stralciato.

Il **comma 1** integra il contributo di 600 mln attribuito nel 2021 dall'art. 52, comma 1, del DL n. 73 del 2021 agli enti locali che a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021 devono ripianare in 10 esercizi il disavanzo determinato dalla ricostituzione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL) effettuata in sede di rendiconto 2019, e che presentano un'incidenza del disavanzo da FAL superiore al 10% rispetto alle entrate correnti.

A tal fine, la norma destina a tali enti ulteriori 400 mln di contributo nel 2023, ampliando i beneficiari del contributo agli enti che presentano un'incidenza del disavanzo da FAL superiore al 2% rispetto alle entrate correnti, prevedendo altresì di riconoscere agli enti che non hanno beneficiato del contributo nel 2021 le risorse che avrebbero dovuto ricevere applicando i nuovi criteri di riparto.

A differenza di quanto previsto dal contributo del 2021, il comma 1 non prevede la sterilizzazione degli effetti dei contributi ricevuti dagli enti a vario titolo per il ripiano del disavanzo, anche anticipato, che potrebbero determinare una duplicazione di contributi, di importo superiore al disavanzo da ripianare. Il comma 2 attribuisce un contributo di 50 milioni nel 2023 agli enti locali che hanno ricevuto le anticipazioni di liquidità del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, devono restituire le anticipazioni in un arco temporale più breve di quello originario. Il contributo si aggiunge a quello di 22,6 mln previsto per il 2022 a favore dei medesimi enti dall'art. 27, comma 3, del DL n. 17 del 2022. A differenza di quanto previsto per il contributo del 2022, il comma 2 non esclude gli enti in dissesto finanziario o beneficiari di precedenti contributi.

Il contributo di cui al comma 2 è ripartito in proporzione ai maggiori oneri cui gli enti sono tenuti a seguito della citata sentenza, tenendo conto delle rate scadute nel triennio 2019-2021 e dei contributi ricevuti nel 2022 in attuazione dell'art. 27, comma 3, del DL n. 17 del 2022.

Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, e al Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, la dotazione residua degli stessi sarà definita in sede di coordinamento tenuto conto delle determinazioni della Commissione V in sede di riesame degli emendamenti segnalati nella presente nota.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Emendamento 2.06

Si rappresenta che dalla relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze emerge un profilo degli oneri differente da quello indicato nella copertura finanziaria.

Pertanto, è necessaria la seguente riformulazione.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è incrementato di 0,08 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030 ed è ridotto di 2,17 milioni di euro per l'anno 2024, di 4,28 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,18 milioni di euro per l'anno 2026, di 6,51 milioni di euro ~~per a decorrere dal~~ anno 2027, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 1,72 milioni di euro per l'anno 2029.

Emendamento 4.1000

Lettera I) La disposizione, concernente l'ampliamento delle soglie di accesso al regime di cd. contabilità semplificata per le imprese minori, alla luce della relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze, comporta maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente in relazione al passaggio al regime di cassa dei soggetti interessati.

Pertanto, sulla base della relazione tecnica pervenuta da Dipartimento delle finanze, il **“Conseguentemente” va modificato come evidenziato in grassetto:**

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29 - Politiche economiche-finanza e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

2023:

CP: - 45.000.000;

CS: - 45.000.000.

2024:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2025:

CP: - 103.000.000;

CS: - 103.000.000.

Emendamento 51.021

Si rappresenta che dalla relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze emerge un profilo degli oneri differente da quello indicato nella copertura finanziaria.

Pertanto, è necessaria la seguente riformulazione.

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 ed è **integrato incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12,8 milioni di euro per l'anno 2034.***

Emendamento 51.1000 capoverso Art. 1 46-bis.

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il comma 2 come di seguito riportato:

“2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo **per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**”

Emendamento 56.05

L'onere è **continuativo** tenuti conto che la misura è strutturale. Quindi la copertura deve essere riformulata correttamente a decorrere dal 2030

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Modifiche ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, dopo le parole: «15 per cento» sono inserite le seguenti: «, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023,»;

b) al comma 357, dopo le parole: «pari ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023,».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8.020.000 euro per il 2023, di 8.240.000 euro per il 2024, di 8.440.000 euro per il 2025, di 8.640.000 euro per il 2026, di 8.820.000 euro per il 2027, di 8.980.000 euro per il 2028, di 9.120.000 euro per il 2029 e di 9.260.000 euro annui a decorrere dal 2030.

Emendamento 57.024

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

"1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno ~~2023~~ **2024** .

Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Emendamento 57.015

La proposta, introducendo l'articolo 57-bis, intende prevedere che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, prevedendo, altresì, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

Al riguardo, si rappresenta che la proposta emendativa in esame prende a riferimento una platea di soggetti (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021) che potrebbe differire da quella presa a riferimento nell'analoga norma di cui all'articolo 26, comma 2-bis del DL n. 18/2020 (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992).

*La proposta comporta oneri di sostituzione del personale scolastico interessato dalla disposizione non quantificati in apposita relazione tecnica e privi della necessaria copertura finanziaria, pertanto si esprime **parere contrario**.*

Si propone la seguente riformulazione assentibile:

“1. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

1-bis. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad euro 15.874.542 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emendamento 59.47

La clausola di invarianza andrebbe riformulata come sotto evidenziato:

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni del presente comma nonché del 3-bis del presente articolo. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Emendamento 59.60

È necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria come di seguito riportato

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: all’articolo 3, comma 8, *con le seguenti:* all’articolo 3:

1) al comma 1, lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento

della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle **disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1. *Dalle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente***»;

3) al comma 8.

Emendamento 0.58.01000.86

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessaria l'integrazione in rosso al comma 2-bis

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. **Ai componenti del tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.**

Emendamento 64.13

La disposizione, estendendo a taluni altri soggetti – peraltro non agevolmente individuabili quanto al tipo di mansioni svolte nei settori di riferimento - le disposizioni di ampliamento della disciplina del CPO introdotte dall'art. 64 del provvedimento potrebbe recare maggiori oneri privi di copertura. Pertanto, la norma va riformulata come segue:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono applicabili, entro i limiti stabiliti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 1 medesimo, anche alle attività lavorative di natura

occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili codici ATECO 93.29.1."

Emendamento 64.27

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

"Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 2,37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024"

Emendamento 80.08.

È necessaria la seguente riformulazione del comma 4, considerato che il riferimento temporale all'anno 2023 dell'intervento oggetto della disposizione è già contenuto al comma 2.

"4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro ~~per l'anno 2023~~, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 3."

Emendamento 81.44.

Da riformulare per assicurare la necessaria copertura finanziaria. Il comma 2-quater, capoverso 14-quinquies va così riformulato:

«14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il ~~31~~ 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 14-quater, entro il ~~31~~ 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Inoltre, è opportuno inserire una sola volta la copertura finanziaria nel "Conseguentemente" trattandosi della medesima autorizzazione di spesa da ridurre. Riformulare come segue:

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV2.6), apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -30.000.000;

CS: -30.000.000.

2024:

CP: -30.000.000;

CS: -30.000.000.

2025

CP: -30.000.000;

CS: -30.000.000.

Fino al 2027.

— allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV 2.6), apportare le seguenti variazioni:

~~— 2023:~~

~~— CP: -15.000.000;~~

~~— CS: -15.000.000;~~

~~— 2024:~~

~~— CP: -15.000.000;~~

~~— CS: -15.000.000;~~

~~— 2025~~

~~— CP: -15.000.000;~~

~~— CS: -15.000.000.~~

~~— Fino al 2027~~

Emendamento 91.01.

E' necessario espungere il comma 2 e riformulare la disposizione come segue:

“1. L'importo destinato all'attuazione del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

Emendamento 92.026.

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:

Art. 97-bis.

(Interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del basso Lazio)

1. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 1 e per l'erogazione dei relativi contributi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede **mediante riduzione dell'autorizzazione a valere sulle risorse** di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Emendamento 98.12.

Al fine di scongiurare l'insorgere di oneri privi di copertura, è necessario riformulare la lettera f) capoverso 7-bis, lettera a) come segue:

f) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «strutturalmente» sono inserite le seguenti: «nel primo biennio e», le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curriculari **anche superiori alle di almeno** trenta ore, **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente** e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in

moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.»;

Emendamento 101.041

Borse di studio medici MMG – si rende necessaria l'integrazione di seguito riportata:

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. **Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023**

Emendamento 101.042

Ai fini dell'ulteriore corso, sono necessarie le seguenti modifiche in rosso al comma 1 e 2. Diversamente la disposizione risulterebbe scoperta in quanto non è prevista alcuna copertura per l'avvalimento soggetti di cui al comma 2.

Art. 101-bis.

(Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)

- ~~È assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario-E'~~ istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 **da trasferire alla regione Piemonte- quale contributo straordinario- al fine di accelerare la** realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.**
- Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici, **secondo i rispettivi ordinamenti; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei alle amministrazioni**

pubbliche, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Emendamento 108.7

Al comma 1 lettera a) capoverso 357-bis effettuare la seguente riformulazione:

“357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. ~~Nell’anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell’anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nell’anno 2022.~~ Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.”

E’ necessario aggiungere alla fine del comma 3, il seguente periodo: *“Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”*

Inoltre, nell’attuale formulazione, per un mero errore materiale è stata abrogata un’autorizzazione di spesa inclusa del disegno di legge originario (*articolo 108*).

Emendamento 110.040

L’emendamento risulta essere privo di copertura finanziaria per gli anni 2024 e 2025. È necessaria la seguente riformulazione:

Dopo l’articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa)

1. Il contratto tra il Ministero **delle imprese e del made in Italy dello sviluppo economico** e la società Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino al 31 dicembre **2023 2025**.

2. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per il 2023.

Emendamento 148.08

Gli oneri indicati al comma 2 risultano sovrastimati. Ai fini dell’ulteriore corso, sono necessarie pertanto le seguenti modifiche:

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 148-bis.

(Assunzione di personale per le esigenze del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione **straordinaria**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale **da destinare al del** Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, **da inquadrare nell'area dei Funzionari, posizione destinate ai ruoli** di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in **aggiunta alle deroga ai** vigenti **limiti sulle** facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro **2.193.981 2.676.449** per l'anno 2023 e di euro **4.387.962 4.588.198** annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di **2.293.981 2.776.449** per l'anno 2023 e di euro **4.387.962 4.588.198** annui a decorrere dall'anno 2024.*

Emendamento 153.08

E' necessario espungere le parole dopo "Conseguentemente" fino alla fine, in quanto trattasi di copertura finanziaria già contenuta nell'emendamento approvato 4.1000.

ALTRE RIFORMULAZIONI E SEGNALAZIONI

Emendamento 11.038

Si rende necessaria la seguente riformulazione del comma 2:

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 1. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale **riassegnazione rifinalizzazione** delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto *in house* dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.

Emendamento 0.51.1000.100.

La proposta modifica il contributo straordinario assegnato alla Regione Calabria aumentandolo da 5 fino a 12 milioni e inserisce, altresì, la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Nel merito si osserva che verrebbe meno lo scopo della disposizione relativa all'attribuzione delle risorse e verrebbero ripartiti tra i comuni della Calabria la quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023, 2024 e 2025 genericamente per opere pubbliche, mentre 7 milioni di euro **oggetto del sub emendamento** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 rimarrebbero assegnati alla regione Calabria senza alcuna finalità.

Emendamento 68.2

Viene proposto l'inserimento di un nuovo numero 2-bis) alla lettera c) del comma 7, allo scopo di ricomprendere ivi anche gli interventi afferenti all'accordo di programma per la Bonifica del Sito di Interesse Nazionale "Brescia – Caffaro".

Parere contrario nel merito, fermo restando che non ha effetti finanziari ma comporta aggravii procedurali.

Al riguardo, si precisa che anche gli interventi oggetto della proposta in commento, benché non espressamente menzionati dal comma 7, possono accedere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, laddove rientranti nella categoria residuale individuata dalla lettera e) del medesimo comma. Non si ritiene opportuno, conseguentemente, citare una specifica situazione che potrebbe determinare dubbi interpretativi.

In ogni caso, si ritiene necessario che la proposta venga corredata da una relazione tecnica che fornisca tutti gli elementi informativi idonei a consentire una compiuta valutazione circa l'esigenza di una specifica previsione riguardante l'intervento menzionato e che rechi, più nel dettaglio, informazioni riguardanti lo stato di progettazione o realizzazione dell'intervento in questione, con l'indicazione dei CUP, ovviamente comprensiva di un cronoprogramma procedurale degli interventi.

Emendamento 78.25

E' necessario aggiungere il comma seguente, per inserimento della necessaria autorizzazione alla spesa per le assunzioni.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, è autorizzata la spesa di euro 523.000 per l'anno 2023, ed euro 697.000 a decorrere dall'anno 2024.

Emendamento 78.0.14

Il **comma 2** prevede l'incremento, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2023 dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*Con riferimento all'incremento delle risorse da destinare all'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al **comma 2**, si evidenzia che la proposta, non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato sulla base di parametri definiti, è foriera di generare o ampliare disparità di trattamento rispetto ad altri Ministeri, con verosimili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi.*

Giova segnalare che già con l'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha stanziato apposite risorse, e più precisamente con il successivo D.P.C.M. 23 dicembre 2021, di attuazione della predetta disposizione - con il quale sono state assegnate complessivamente risorse

pari ad euro 81 milioni, per l'anno 2020, ed euro 153 milioni, a decorrere dall'anno 2021 - è stato perseguito un primo intervento organico di armonizzazione delle misure delle indennità di amministrazione di tutti i Ministeri: intervento che si rischierebbe di vanificare con la predetta proposta normativa. Si rammenta in proposito che al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il suddetto D.P.C.M. del 23 dicembre 2021, sono state assegnate risorse per un importo pari a circa 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, per armonizzare l'indennità di amministrazione.

Emendamento 78.020

Riformulare come segue.

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui ~~al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, della cui pubblicazione è stato dato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'~~ all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.

2. Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 8 milioni di per l'anno 2023."

Emendamento 78.027

L'emendamento prevede, al comma 1, l'incremento, a decorrere dall'anno 2023, di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, del Fondo risorse decentrate del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si prevede inoltre un incremento di 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 190/2014.

Al riguardo, si evidenzia che la proposta, non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato sulla base di parametri definiti, è foriera di generare o ampliare disparità di trattamento rispetto ad altri Ministeri, con verosimili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi.

Con specifico riferimento all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale si fa presente che l'art. 1, comma 143, della legge 160/2019 e il successivo DPCM attuativo del 23 dicembre 2021 hanno già previsto un incremento di circa 55.000 euro del predetto fondo del Ministero in questione nell'ambito del processo di armonizzazione dei trattamenti accessori previsto dalla citata disposizione. Si fa presente inoltre che non risultano chiare, da quanto riportato nella relazione tecnica, le motivazioni dell'incremento di quest'ultimo Fondo.

Pertanto, in linea con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica sottese alla disciplina sull'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 23, d.lgs. 75/2017, tenuto anche conto, tra l'altro, di analoghe richieste di incremento dei fondi delle risorse accessorie avanzate da altre Amministrazioni, si ritiene che un intervento di incremento delle risorse dei fondi in discorso debba avvenire, per tutte le Amministrazioni interessate, in un'ottica unitaria, armonizzata e di

sistema, al fine di realizzare obiettive esigenze di perequazione e di non determinare oneri indotti privi di copertura.

Emendamento 96.01

Disposizioni a sostegno della salute mentale - Non correttamente formulato sul piano tecnico. Manca, tra l'altro, l'incremento del fabbisogno sanitario. Si trasmette di seguito una riformulazione assentibile. **Risulta in ogni caso necessario acquisire la relazione tecnica e la tabella C.**

1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

– le parole “con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”

- prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1.500 euro a persona a decorrere dall'anno 2023, e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024».

1-bis La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato X alla presente legge

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 5 milioni di euro, per il 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Emendamento 107.07

Si suggerisce, tuttavia l'eliminazione delle parole “nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo”, in quanto l'autorizzazione di spesa è già inserita nella formulazione del comma.

Emendamento 127.023

La proposta prevede che il 20 per cento delle somme del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali

e delle agenzie, di cui al comma 607 della Legge 234/2021, sia riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali.

Al riguardo, si osserva che la disposizione è di difficile applicazione in quanto non sono previste le modalità in base alle quali è effettuato il riparto delle somme fra le autorità di bacino.

Emendamenti 128.018 e 128.038

Le norme necessitano un coordinamento in quanto entrambe le disposizioni destinano risorse, di ammontare diverso ad ISPRA per il completamento della Carta geologica d'Italia (rispettivamente 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; e, mediante istituzione di un fondo ad hoc, per 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

Emendamento 134.30

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

"Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025"

Emendamento 140.018

Inserisce l'articolo 140-bis che reca *Disposizioni in materia di imposta di soggiorno*. Per rendere attuabile la disposizione occorre inserire, alla fine del comma 1-bis, il seguente periodo:

"Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con apposito decreto su proposta del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze".

Emendamento 143.01

Viene prevista l'istituzione del «Fondo Nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti da insularità», con una dotazione pari a 2 mln annui per il triennio 2023/2025 suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi. Il fondo è destinato, quindi, sia a interventi di parte corrente che di investimento.

Si segnala che la norma risulta di difficile attuazione mancando anche di strumento attuativo. In mancanza delle modifiche da parte dell'amministrazione di settore, difficilmente potrà essere attuata.

Art. 143-bis.

(Insularità – Istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è **istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni**

2023, 2024 e 2025, suddiviso, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, in due sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici" e "Fondo per la compensazione degli svantaggi".

2. Nella dotazione del Fondo di cui al comma 1 possono confluire, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Emendamento 144.3

Vanno stralciati i commi 3 ter e 3-quater, in quanto la formulazione assentibile è contenuta nell'emendamento approvato 137.6.

Emendamento 146.042

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

"Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2024"

Emendamento 0.4.1000.138

L'emendamento sopprime la lettera *ee)* dell'emendamento 4.1000. Si segnala che questo ultimo presenta per errore 2 volte la lettera *ee)*. Deve essere considerata espunta la lettera *ee)* che introduce l'articolo 113-bis, che viene replicato nell'emendamento approvato 113.010. Dovrebbe invece essere mantenuta la lettera *ee)* che introduce l'art. 112-bis, non replicato in altri emendamenti approvati.

Emendamento 145.031

La norma non chiarisce le modalità di assegnazione delle risorse ai comuni interessati. Pertanto, al fine di rendere la norma applicabile si propongono integrazioni in rosso:

Art. 145-bis.

1. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. **Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 28 febbraio 2023, si provvede al riparto delle somme di cui al periodo precedente.**

2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	46
DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	48

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, della responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, Simona Montesarchio, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di interesse della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega – Salvini *premier* il deputato Antonio Angelucci cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Simona Loizzo, cui diamo il benvenuto.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la

giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2022.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI

Giovedì 22 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione, in videoconferenza, della responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, Simona Montesarchio, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di interesse della Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che con la redazione del resoconto stenografico anche con la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Simona MONTESARCHIO, *responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito*, collegata da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gaetano AMATO (M5S) e Federico MOLLICONE, *presidente*.

Simona MONTESARCHIO, *responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Montesarchio per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 705 Governo di conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;

premesso che:

le norme di interesse della Commissione riguardano l'introduzione nel codice penale del nuovo delitto di « Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica » (articolo 5); la proroga dei termini per il ricorso al procedimento abbreviato per le controversie in ambito sportivo (articolo 5-*quaterdecies*); la disapplicazione delle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per alcune categorie di lavoratori e la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione am-

ministrativa pecuniaria per l'inadempimento del predetto obbligo di vaccinazione;

valutate favorevolmente le disposizioni recate dall'articolo 5 che prevede la reclusione da tre a sei anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro, per chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento escludendo però la punibilità dei partecipanti;

considerata con favore la disposizione che consente che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) possano essere trattate attraverso il procedimento abbreviato al fine di contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso scaturente dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.45 alle 10.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Sui lavori del Comitato	3
Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione (C. 698 Governo) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	4
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (C. 705 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) ...	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. C. 698 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	7
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	16
DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti commi art. 1 e sezione II, Tab. 2</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Nota della Ragioneria Generale dello Stato</i>)	28
ERRATA CORRIGE	24

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 46

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 46

ALLEGATO (*Parere approvato*) 48

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, della responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, Simona Montesarchio, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di interesse della Commissione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 47

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0016750